

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1780-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 marzo 2024 (v. stampato Senato n. 997)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(ALBERTI CASELLATI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione permanente VII (Cultura, scienza e istruzione) sul disegno di legge n. 1780. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 19 marzo 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1780.

anagrafi della popolazione residente e di determinazione della
popolazione legale

—————
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 marzo 2024
—————

(Relatore: **NAZARIO PAGANO**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1780 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 16 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 15 articoli, per un totale di 47 commi; il provvedimento appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare disposizioni urgenti concernenti le consultazioni elettorali, con particolare anche se non esclusivo riferimento a quelle previste nel 2024; al riguardo, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, fra le quali rientra la materia elettorale; la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata ad interpretare tale divieto come divieto di intervenire con decreto-legge sul « nucleo essenziale » della legge elettorale, come ad esempio i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi, consentendo invece l'intervento con decreto-legge sulla « legislazione di contorno », come quella riguardante la disciplina della campagna elettorale (si veda in particolare la sentenza n. 161 del 1995); ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la coerenza con la *ratio* unitaria sopra indicata dell'articolo 4-*quinquies* (disposizioni in materia di trattamenti degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 47 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica e di un decreto ministeriale; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4-*ter* prevede che la disposizione che stabilisce l'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della regione per il rispettivo consiglio si applichi a coloro che svolgono, al momento della candidatura, « funzioni e attività amministrative »; la disposizione potrebbe essere approfondita al fine di individuare con maggiore puntualità le attività e le funzioni che comportano l'ineleggibilità;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 febbraio 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4-ter.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0082400